

[Stampa l'articolo](#) | [Chiudere](#)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Confederazione Svizzera

[Pagina iniziale](#) > [Legislazione](#) > [Raccolta sistematica](#) > [Diritto nazionale](#) > [Pagina di titolo](#) > [RS 412.10 Legge federale sulla formazione professionale](#)

[Capitolo 8: Partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale; fondi per la formazione professionale](#)

[Sezione 2: Fondo per la formazione professionale](#)

[< Art. 59 Finanziamento e partecipazione della Confederazione](#)

[> Art. 61](#)

Art. 60

¹ Per promuovere la formazione professionale, le organizzazioni del mondo del lavoro competenti in materia di formazione, di formazione continua e di esami, possono istituire e alimentare propri fondi a favore della formazione professionale.

² Le organizzazioni delimitano l'obiettivo di promozione del loro fondo a favore della formazione professionale. Esse devono segnatamente sostenere le aziende del loro ramo nella formazione continua specifica al settore professionale.

³ Su richiesta dell'organizzazione competente, il Consiglio federale può dichiarare obbligatoria la partecipazione a un fondo a favore della formazione professionale per le tutte le aziende del ramo e obbligare queste ultime a versare contributi di formazione. Le disposizioni della legge federale del 28 settembre 1956¹ concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro si applicano per analogia.

⁴ Il Consiglio federale può procedere in questo senso a condizione che:

- a. almeno il 30 per cento delle imprese che totalizzano almeno 30 per cento dei dipendenti e delle persone in formazione del ramo partecipino già finanziariamente al fondo;
- b. l'organizzazione disponga della propria istituzione di formazione;
- c. i contributi siano prelevati unicamente per le professioni specifiche al ramo;
- d. i contributi siano utilizzati per provvedimenti di formazione professionale proficui a tutte le aziende.

⁵ Il genere e l'importo dei contributi di formazione sono determinati in funzione dell'importo dei contributi versati dai membri dell'organizzazione corrispondente per coprire le spese della formazione professionale. Il Consiglio federale ne determina l'importo massimo; può differenziare il contributo massimo in funzione dei rami interessati.

⁶ Le aziende che partecipano già alla formazione professionale per il tramite di contributi versati a un'associazione, che alimentano un fondo a favore della formazione professionale o che possono fornire la prova della fornitura di adeguate prestazioni di formazione o di formazione continua, non possono essere obbligate a effettuare ulteriori versamenti a un fondo a favore della formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale.

⁷ L'Ufficio federale esercita la vigilanza sui fondi dichiarati di obbligatorietà generale. L'ordinanza disciplina i dettagli della presentazione dei conti e della revisione.

¹ RS [221.215.311](#)

Stato 1° gennaio 2008

Per suggerimenti e osservazioni: [Centro delle pubblicazioni ufficiali](#)

Le autorità federali della Confederazione Svizzera

[Contatto](#) | [Basi legali](#)

[Stampa l'articolo](#) | [Chiudere](#)